**ALLEGATO 1** - **SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI A. S. 2020/2021**

## Il/La sottoscritto/a .. nato/a a

(prov..........) il ....................................... .. residente in .. .. ..

insegnante di ......................................................... (cl. di conc. )

titolare presso la Scuola .......................................... ... ... .. di . ... . ........ .. .................................................. ... .....

da ll' a. s. ......... . . . ... .. ..................... con decorrenza giuridica dal immesso in

ruolo ai sensi ...... .. .......................... con effettiva assunzione in servizio dal ........

ai fini della formulazione della graduatoria di Istituto prevista dall’art.48 del CCNI, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche ed integrazioni, dichiara quanto segue:

I

|  |  |
| --- | --- |
| **da compilare a cura dell'interessato anni punti** | **Riservato al Dir. Scol.** |
| I - **ANZIANITÀ DI SERVIZIO:** |  |  |  |
| A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina , nel ruolo di appartenenza( 1) ( **Punti 6)** |  |  |  |
| Al) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina ne l ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui alpunto A) ( **Punti 6)** |  |  |  |
| B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto oriconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre - ruolo o di altt·o servizio di ruolo prestato nella scuola del!'infanzia (4) ( **Punti 3)** |  |  |  |
| B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno si servizio pre-ruo lo o di altro servizio di ruolo nella scuola de ll ' infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) inaggiunto a al punteggio di cui al punto B. ( **Punti 3)** |  |  |  |
| B2) (vali do per i docenti della scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall' anno scolastico 1992/1993 fino all' anno scolastico 1997/1998 ( in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B1) rispettivamente :* Se il servi zio è prestato nell' ambito del plesso di titolarità
* Se il servi zio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ( **Punti 1)**
 |  |  |  |
| C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) ( in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A l ), B), B1), B2), ( N.B.: per o trasferimenti d' ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio:entro il quinquennio ( **Punti 2)**oltre il quinquennio ( **Punti 3)**per il servi zio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia |  |  |  |
| Cl) per i docenti della scuola primaria :per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità , a partire dall' anno scolastico 92/93 fino all' anno scolastico 1997/98, come docente "specializzato" per l' insegnamento della lingua straniera ( in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A l ),B), B I ), C) ( **Punti 1,5 )**per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall' anno scolastico 1992/93 fino all' anno scolastico 1997/98, come docente " specialista" per l ' insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto) o dalle lettere A), A1), B), B2), C ( **Punti 3)** |  |  |  |
| D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a .s .2000 /2001 e fino all' anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di tt· sferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l' abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto , per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter).**(Punti 10)** |  |  |  |

### - A2- ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo di esigenza** | **Punti** | **Riservato al Dir. Scol.** |
| A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimentoai geni tori o ai figli (7) **(Punti 6)** |  |  |
| B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) **(Punti 4)** |  |  |
| C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro) **(Punti 3)** |  |  |
| D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodi-pendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) **(Punti 6)** |  |  |

A3- TITOLI GENERALI (15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo di titolo** | **Punti** | **Riservato al****Dir. Scol.** |
| A) Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) , al momento della presentazione della domanda, o ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1O)**(Punti 12)** |  |  |
| B) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. I 62/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreton.509 /99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e (o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari ( 11) ((11 bis) 1vi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente- per ogni diploma ( **Punti 5)**( è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici ) |  |  |
| C) per ogni diploma universitario ( diploma accademico di primo livello, laurea di primolivello o breve o diploma di istituto superiore di Educazione Fisica ISEF conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)( **Punti 3)** |  |  |
| D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (13), previsto daglistatuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni ,nonché per ogni master di primo e di secondo livello attiva ti dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati , nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)- per ogni corso **(Punti**1)( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) |  |  |
| E) per ogni diploma di laurea , con corso di durata almeno quadriennale ( ivi compreso ildiploma di laurea in scienze motorie) , per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica) per ogni diploma accademico di secondo livello ( ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o di conservatorio di musica, vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2017 - L. n. 228/2012, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)·················· ··············· ( **Punti 5)** |  |  |
| F) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" - si valuta un solo titolo*(* **Punti 5)** |  |  |
| G) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE, IRRE, CEDE, BDP, oggi rispettivamente INVALSI e INDIRE)e dell' università ... ( 16) ( **Punti 1)** |  |  |
| H) per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, **fino all ' anno scolastico 2000/2001,** in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l' attività svolta dal docente di sostegno all ' alu nnoDisabile che sostiene l'esame **(Punti 1)** |  |  |
| I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l' insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 Aprile 2012 rilasciato da strutture |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D. M. del 30 settembre 2011.NB: il certificato viene rilasciato solo a chiè in possesso di certificazione di Livello Cl del QCER (ART 4 COMMA 2) ha frequentato il corso metodologicoSostenuto la prova finale.**(Punti 1)** |  |  |
| L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello Cl, ma che avendo svolto la pa11e metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento .NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma hafrequentato il corso e superato l'esame finale **(Punti 0,5)** |  |  |
| N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I),L), anche cumulabili tra loro , sono valutati fino ad un massimo di **(Punti 10)** |  |  |

## Si allega una dichiarazione , conforme agli all. D), F) e i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli di cui ai punti II (esigenze di famiglia) e III (titoli generali):

 …………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………..

Data . .... .. . ... .... ..... . .... .. firma .. .. ... ... .... ... .. ... ..... .. ..... ... .... . .. ... .. ... .. . ... .

##### **NOTE ALL ' ALLEGATO**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

nell ' anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;

nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda ; nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d'ufficio)

è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre de ll ' anno in cui si effettua il trasferimento

L'anzianità' di servizio di cui alle lettere A) e 8) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera 8), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.

L'anzianità di cui alla lettera 8) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare. L'anzianità di cui alla lettera 8) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).

Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato da ll' I.S.E.F . o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.19 58, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi ). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruo lo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

* primi 4 anni i (valutati per intero)
* rimanenti 2 anni (valutati due terzi)

4 anni x 3 punti = 12 punti 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

* totale: 12 punti + 4 punti 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso , gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Nel caso di servizio prestato in posiz ione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all' anzianità di servizio prevista dalla lettera 8) del punto I della tabella di valutazione è integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera 81) delle stesse tabelle .

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio , anche nei casi di mancata presta z i on e del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio ci vile , in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto , ad esempio , per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e 8 del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a cond izione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 1 8 0 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto , non sarà attribuito alcun punteggio.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'a rt. 2 della legge 13 .8. 1984 , n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16 .4.1994 n. 297 - da parte di amministrazini statali , di enti pubblici , di stati od enti stranie ri , di organismi ed enti internazionali , é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effett i vo servi zi o di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera 8) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini de ll' attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997 , modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1 998, da ll a c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni , nonché dal D.P. R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15 /05 /97 n.1 27).

1. li ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente : a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione , nelle scuole speciali o ad indi rizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali , o nei posti di sostegno , o nelle DOS , qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato .

Relativamente ai docenti delle scuole elementari , per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1 / 3 /1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede .

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79 , dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78 , come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
2. La dizione “piccol e i sole” e' comprensi va di tutte le isole del territorio itali ano , ad eccezione , ovviame nte, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegn a)
3. Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il servi z io non é stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura é valutato anche il servi z io pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.1. vo n.297 /94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servi z io prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19 / 6/70 n.370 , convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre -ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione , nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/192 8 , n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge I /3/195 7, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l' attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede .

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istr uzione secondaria di Il grado e artistica , prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. li servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici , va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di

valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all ' apposito modello allegato all ' O. M . sulla mobilità del persona le . L' introduzione nell' a .s. 1998 /99 dell'organico funzionale di circolo , per la scuola elementare , e ne ll ' a. s. 1999 / 20 00 per la scuola materna **e per la scuola elementare dei comuni di montagna e delle piccole isole ,** non costituisce soluzione di continuità del servi zio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. li trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

**Per la scuola elementare,** il **trasferimento tra** i **posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la**

**continuità di servizio**

Si precisa che, per l' attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizi o, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell' età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità ( o diurno o serale) .

Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui al ' art . 9, titolo I, punto I l), - Personale trasferito d ' ufficio nell'ultimo ottennio -del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio , per servizio militare di leva o per il sostitutivo servi io civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.1., di esoneri sindacali , di incarico della presidenza di scuole

secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso , etc. Si precisa, i no l tre , che nel caso di sdoppiamento, aggregazione , soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata , soppressa o fusa al fine dell' attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servi z io l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell' individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria , nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l ' attenzione su l fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l'individuazione del soprannumerario nell' istituto, sia per il trasferimento d' ufficio ; detta continuità di servi zio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto Il) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica , legata alla scuola di ex-titolarità , del personale scolastico trasferito d' ufficio nell'ultimo ottennio va considerata ai fini del a sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio .

Qualora, scaduto l ' ottennio in questione , il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell'ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D. L. vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio , sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con mod ifica zioni nella legge 6. 10 . 1988 , n. 426 . Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utili zz ati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art . 1 del

D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. 11 punteggio di cui trattasi non spetta , invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell'ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto , in ciascun anno dell' ottennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente

titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

11 punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell'ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario . Per i docenti di istruzione secondaria di I e Il grado e artistica il servi z io deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) La continuità nella sede va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuati vo coincidono per il periodo considerato . Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario .

Per i docenti di istruzine secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta). Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

1. Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza , vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15 /68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell' ordinan za.

11 punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole . I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

Le si tua z ioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia , da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricong iungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

lettera B) e lettera C) valgono sempre ;

lettera D) (cura e assisten za dei figli minorati , etc . .) vale quando il comune in cui può essere prestata l' assisten za coincide con il comune di titolarità del docente .

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d' ufficio del soprannumerario.

1. L' età è riferita al 31 dicembre del ' anno in cui si effettua il trasferimento . Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
2. La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
3. figlio minorato , ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
4. figlio minorato , ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
5. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-ria bi litat i vo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.1 14 , 118 e 122, D.P.R. 9/1 0/199 0, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1 990 .

 (10) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell' art. 16 , ultimo comma, del D. L. 30.1.76, , n. 1 3, convertito con modificazioni nella 1. 30 / 3 /76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D. M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell' idoneità.

Tale punteggio spetta anche per l' accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l ' idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli **bandito in attuazione della legge 124/1999.**

 (11)Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 I. 341/ 90 ), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole

 di specializzazione di cui al D.P.R. 162 /82 (art. 4 - 1 ° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università

 attraverso i propri consor zi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati

 con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 **L.** 341 /90) .

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post- un iversitari , previsti dal precedente ordinamento universitario , qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale , esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma de ll ' art. 10 del d.l. 1 /10/73 , n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11 /7 3 , n. 766 le denomina z ioni di università, ateneo, poli tecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge .

#### (12) II punteggio spetta per il titolo di laurea aggiuntivo a quello necessario per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in educazione fisica non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a quello spettante per il diploma di istituto superiore di educazione fisica.